



REGIONE LIGURIA

SEGRETERIA GENERALE GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

SETTORE AFFARI GIURIDICI DEL
TERRITORIO

Genova, 05 Agosto 2011

Prot. PG/2011/113749

Classificazione: 2009/G11.1.2/15

Allegati: Vari

Ai Comuni della Liguria

e p.c.

Alle Amministrazioni
Provinciali della Liguria

Agli Ordini e Collegi
Professionali della Liguria:

- Architetti
- Ingegneri
- Geometri
- Geologi
- Agronomi

ORDINE INGEGNERI GENOVA	
AR	12 A60. 2011 Prot. 1863
RIS	Prot. _____
PR n°	_____

OR

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili [...]) e, in attesa di un più organico intervento di adeguamento della vigente legislazione regionale in materia, si rende necessario fornire prime indicazioni sulle novità introdotte in merito alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La nuova normativa statale, infatti, si aggiunge e si sovrappone in parte alla preesistente normativa regionale in materia (l.r. 16/2008 e s.m., artt. 21, 23 e 29) richiamando e recependo anche le Linee Guida approvate, d'intesa con la Conferenza Unificata, con D.M. 10 settembre 2010.

Risultando la disciplina delle procedure relative alla realizzazione di tali impianti riconducibile nell'ambito della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, è da ritenersi che le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2008 e s.m. continuino a trovare applicazione in Liguria per le parti non incompatibili con la nuova normativa di principio introdotta dalla legge statale, sia pure risultando tali disposizioni da integrarsi nei termini di seguito indicati..

In particolare, per quanto attiene agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell'attività le disposizioni di cui all'art. 21 della sopracitata legge regionale risultano integrate dalla legislazione statale (art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 28/2011) per gli impianti diversi da quelli solari termici, fotovoltaici ed eolici, in quanto tipologie non disciplinate dalla legge regionale. Analogamente, con riferimento agli impianti realizzabili mediante DIA obbligatoria ai sensi dell'art. 23 della medesima L.R. n. 16 (come modificato con DGR n. 770 in data 8 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 27 luglio 2011 parte II e sul

sito regionale), attesa la sostanziale corrispondenza della relativa disciplina con la nuova procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) introdotta dall'art. 6 del citato D.lgs. n. 28, tali disposizioni regionali continuano a trovare applicazione. Invece, la nuova disciplina statale della P.A.S. si applica per la realizzazione degli impianti diversi da quelli ricompresi nel campo di applicazione del citato art. 23, come specificato nella tabella esplicativa trasmessa in allegato alla presente nota.

Al riguardo si segnala, per completezza, che gli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui trattasi, in ragione del loro assoggettamento alla speciale disciplina di PAS, sono stati esclusi anche dal legislatore statale dal campo di applicazione della SCIA.

Infine, in relazione alla disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 29 della LR n. 16 si specifica che le relative disposizioni, allo stato, continuano a trovare applicazione nella parte in cui sono già sostanzialmente conformi e coerenti con i principi fondamentali della materia introdotti dai richiamati provvedimenti statali, con integrazione delle stesse per i profili diversamente regolati in modo più dettagliato e con una tempistica più accelerata.

Al fine di specificare la disciplina allo stato applicabile per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, **in attesa del prossimo aggiornamento della L.R. 16/2008 e s.m.**, si fornisce, in allegato alla presente nota, un quadro riepilogativo delle relative procedure operanti in Liguria.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto Murgia)



Impianti solari fotovoltaici e termici		
Tipologia di impianto	Procedura applicabile	Procedure di VIA
Impianti solari termici o fotovoltaici integrati o aderenti nelle coperture esistenti con la stessa inclinazione ed orientamento purchè di superficie non eccedente quella della copertura.	Comunicazione di avvio attività non corredata da relazione di tecnico abilitato (art. 21 LR n. 16/2008 e s.m come modificato e integrato con DGR n. 1098/2010 e con DGR n. 770/2011)	Non previste
Impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (fino a 200 kW) , da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968”	Comunicazione di avvio attività con relazione tecnica (art. 21 LR n. 16/2008 e s.m. , come modificato e integrato con DGR n. 1098/2010 e con DGR n. 770/2011)	Non previste per impianti realizzati su edifici esistenti . Per impianti a terra con potenza superiore a 20 kW: <ul style="list-style-type: none"> • Screening • VIA per impianti ricadenti in aree sensibili ai sensi dell’art. 2, comma 4 della l.r. n. 38/1998 (Parchi e aree protette, aree carsiche, SIC , ZPS (LR n. 38/1998; DGR n. 966/2002; DGR n. 551/2008;DCR n. 3/2009)
Impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968”	Comunicazione di avvio attività con relazione tecnica (art. 21 LR n. 16/2008 e s.m. , come modificato e integrato con DGR n. 1098/2010 e con DGR n. 770 /2011)	Non previste
Impianti fotovoltaici a terra con potenza fino a 20 kW , diversi da quelli realizzabili mediante comunicazione al Comune	DIA obbligatoria (art. 23, comma 1 , lettera h) LR n. 16/2008 e s.m come modificato con DGR.770/2011) corredata dagli elaborati tecnici redatti dal gestore della rete necessari per la connessione alle reti di distribuzione.	Non previste
Impianti fotovoltaici (non integrati o aderenti e di potenza superiore a 200 kW) collocati su edifici con superficie dei moduli non superiore a quella del tetto, diversi da quelli realizzabili mediante comunicazione di avvio dell’attività	DIA obbligatoria (art. 23 LR n. 16/2008, come modificato con DGR n. 770/2011) corredata dagli elaborati tecnici redatti dal gestore della rete necessari per la connessione alle reti di distribuzione.	Non previste
Impianti fotovoltaici a terra oltre 20 kW o non a servizio di edifici (in quanto localizzati su aree non pertinenziali o con potenza superiore a 200kW)	Autorizzazione Unica (art. 29 LR n. 16/2008 e s.m. , art. 5 D.lgs. 28/2011 e Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Screening • VIA per impianti ricadenti in aree sensibili ai sensi dell’art. 2, comma 4 della l.r. n. 38/1998 (LR n. 38/1998; DGR n. 966/2002; DGR n. 551/2008;DCR n. 3/2009)

<p>Impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da pannelli solari termici e impianti geotermici, da realizzare negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.</p>	<p>Comunicazione al Comune (art. 6 D.lgs. n. 28/2011 – paragrafi 11 e 12 Linee Guida)</p>	<p>Non previste</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Impianti eolici

Tipologia di impianto	Procedura applicabile	Procedure di VIA
Generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt	Comunicazione di avvio attività non corredata da relazione di tecnico abilitato(art. 21 LR n. 16/2008 e s.m. , come modificato e integrato con DGR n. 770 /2011)	Non previste
Impianti eolici con potenza fino a 60 kW	DIA obbligatoria (art. 23 LR n. 16/2008 e s.m.) corredata dagli elaborati tecnici redatti dal gestore della rete necessari per la connessione alle reti di distribuzione	Per impianti di potenza superiore a 20 kW: <ul style="list-style-type: none"> - SCREENING - VIA se in area sensibile (aree protette, carsiche, SIC, ZPS, etc. vedere allegato V l.r. n. 38/98) (LR n. 38/1998; DGR n. 966/2002; DGR n. 551/2008;DCR n. 3/2009)
Impianti eolici con capacità di generazione superiore a 60 kW	Autorizzazione Unica (art. 29 LR n. 16/2008 e s.m. , art. 5 D.lgs. 28/2011 e Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - SCREENING - VIA se in area sensibile (aree protette, carsiche, SIC, ZPS, etc. vedere allegato V l.r. n. 38/98) (LR n. 38/1998; DGR n. 966/2002; DGR n. 551/2008;DCR n. 3/2009)

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas		
Tipologia di impianto	Procedura applicabile	
<p>Impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas :</p> <ul style="list-style-type: none"> operanti in assetto cogenerativo e con capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzati in edifici esistenti semprechè non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio , non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino aumento dei parametri urbanistici (compatibili con il regime di scambio sul posto → fino a 200 kW). 	<p>Comunicazione al Comune (art. 6 D.lgs. n. 28/2011 – Paragrafi 11 e 12 Linee Guida)</p>	<p>Non previste</p>
<p>Impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas :</p> <ul style="list-style-type: none"> operanti in assetto cogenerativo; con capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; 	<p>P.A.S. (art. 6 D.lgs. n. 28/2011)</p>	<p>Per impianti industriali non finalizzati all'autoproduzione</p> <ul style="list-style-type: none"> SCREENING VIA se in area sensibile (aree protette, carsiche, SIC, ZPS, etc. vedere allegato V l.r. n. 38/98) <p>(LR n. 38/1998; DGR n. 966/2002; DGR n. 551/2008;DCR n. 3/2009)</p>
<p>Impianti a biomasse con potenza fino a 200 kW</p>	<p>DIA obbligatoria (art. 23 LR n. 16/2008 e s.m. , come modificato con DGR 770/2011) corredata dagli elaborati tecnici redatti dal gestore della rete necessari per la connessione alle reti di distribuzione</p>	<p>Non previste</p>
<p>Impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas diversi da quelli soggetti a comunicazione o a P.A.S.</p>	<p>Autorizzazione Unica (art. 29 LR n. 16/2008 e s.m. , art. 5 D.lgs. 28/2011 e Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010)</p>	<p>Per impianti industriali non finalizzati all'autoproduzione</p> <ul style="list-style-type: none"> SCREENING VIA se in area sensibile (aree protette, carsiche, SIC, ZPS, etc. vedere allegato V l.r. n. 38/98) <p>(LR n. 38/1998; DGR n. 966/2002; DGR n. 551/2008;DCR n. 3/2009)</p>

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici

Tipologia di impianto	Procedura applicabile	
Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti non comportanti alterazione di volumi e superfici o modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino aumento dei parametri urbanistici (compatibili con il regime di scambio sul posto).	Comunicazione al Comune (art. 6 D.lgs. n. 28/2011 – Paragrafi 11 e 12 Linee Guida)	Non previste
Impianti idraulici con potenza fino a 100 kW	DIA obbligatoria (art. 23 LR n. 16/2008 e s.m., come modificato con DGR 770/2011) corredata dagli elaborati tecnici redatti dal gestore della rete necessari per la connessione alle reti di distribuzione	Non previste
Impianti idroelettrici diversi da quelli soggetti a comunicazione o DIA obbligatoria	Autorizzazione Unica (art. 29 LR n. 16/2008 e s.m., art. 5 D.lgs. 28 e Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010)	Per impianti con potenza nominale superiore a 200 kW - SCREENING - VIA se in area sensibile (aree protette, carsiche, SIC, ZPS, etc. vedere allegato V l.r. n. 38/98)
Modifiche ad impianti esistenti (regime transitorio in attesa dell'emanazione dei successivi provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011)		
Modifiche <u>non sostanziali</u> , come individuate dall'art. 5, comma 3 D.lgs. n. 28/2011 ¹ , di impianti già autorizzati con provvedimenti di autorizzazione unica	P.A.S. (art. 6 D.lgs. n. 28/2011)	Non previste se non concretanti modifiche sostanziali in base alla DGR n. 1415/1999 e s.m. (Norme Tecniche VIA).

Rimane naturalmente fermo, per la realizzazione di tutte le tipologie di impianti riportate in tabella, l'obbligo di rilascio della prescritta autorizzazione nelle zone soggette a vincolo paesistico-ambientale

¹ Fino all'emanazione di apposito decreto ministeriale contenente l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

Disciplina Procedimento Autorizzazione Unica art. 29 LR n. 16/2008 e s.m.

Sintesi delle fasi fondamentali del procedimento di Autorizzazione Unica a seguito delle integrazioni della disciplina regionale derivanti dall'applicazione dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2011 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al DM 10.9.2010

- Presentazione istanza all'Amministrazione Provinciale competente (laddove il progetto interessi il territorio di più Province l'individuazione per l'individuazione dell'Amministrazione Provinciale competente si fa rinvio ai criteri precisati al paragrafo n. 10.5 e ss. delle Linee Guida). I contenuti minimi dell'istanza per il rilascio di autorizzazione unica ai fini della relativa procedibilità sono indicati al paragrafo n. 13 delle Linee Guida;
- Comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento o dell'improcedibilità entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza;
- Convocazione della prima seduta di conferenza di servizi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (paragrafo n. 14.6 Linee Guida);
- Richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento entro novanta giorni dall'avvio del procedimento o nei termini individuati dalla legislazione regionale in materia di impatto ambientale per gli impianti assoggettati alle relative valutazioni (paragrafo 14.11 Linee Guida);
- Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto delle sospensioni per richiesta di integrazioni e dei termini stabiliti per le eventuali procedure di VIA o verifica screening ai sensi della Lr n. 38/1998 e s.m.;
- Il provvedimento di autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili e, ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico . Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto delle condizioni puntualmente indicate al paragrafo n. 15.3 delle Linee Guida, senza necessità di approvare varianti allo strumento urbanistico comunale. Rimane peraltro ferma la necessità di rilascio degli eventuali provvedimenti di deroga al PTCP , come precisato dal medesimo paragrafo n. 15.3 delle Linee Guida;
- In sede di approvazione degli impianti non possono essere imposte misure compensative meramente monetarie od economiche a carico del soggetto istante;
- Il provvedimento di autorizzazione unica prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori, decorsi i quali, salvo proroga l'autorizzazione perde efficacia.